



relazione ai debiti di natura tributaria, contravvenzioni CdS, e diritti camerali elencati  
ne preavviso di fermo n.06880 [REDACTED];

- Nel merito in accoglimento del presente appello riformare la sentenza impugnata,
- Spese e compensi rifusi di entrambi i gradi di giudizio

**PER L'APPELLATO P [REDACTED]**

In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto  
dall'Agenzia delle Entrate.

In via subordinata accertare e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto  
dall'Agenzia delle Entrate.

Condannare l'Agenzia delle Entrate, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96  
cpc.;

condannare le controparti al pagamento delle spese e delle competenze di lite da distrarsi  
in favore del sottoscritto difensore antistatario.

**PER L'APPELLATA INPS**

Accogliere il ricorso in appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato il 25 luglio 2017, Agenzia delle Entrate Riscossione (d'ora in  
poi AdE) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio,  
n.53/2017 con cui veniva accolto il ricorso proposto da P [REDACTED] S [REDACTED] al fini di  
accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dall'INPS di cui al  
preavviso di fermo amministrativo notificato in data 15.03.2016, relativi agli anni dal  
2002 al 2009.

Con il primo motivo di appello l'AdE rileva che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la  
parziale nullità dell'atto impugnato limitatamente alle somme per contributi previdenziali  
e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai debiti di natura tributaria,  
contravvenzioni del Codice della Strada e diritti camerali elencati nel preavviso di  
fermo n.06880 [REDACTED];

L'AdE rileva altresì la carenza di legittimazione passiva nella considerazione che  
l'eccezione di prescrizione del credito contributivo in relazione al periodo antecedente la  
notifica della cartella di pagamento deve essere fatta valere nei confronti dell'ente  
impositore INPS che ha emesso il ruolo.

Nel merito ritiene che le cartelle oggetto di causa siano state regolarmente notificate e  
che non sia intervenuta prescrizione del credito previdenziale e delle sanzioni accessorie.



Si precisa che il P~~...~~ aveva comunque circoscritto l'oggetto del ricorso unicamente alle cartelle esattoriali aventi oggetto contributivo previdenziale .

^^^

Nel merito l'appello è infondato .

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art.24, comma 6, del d.lgs. n.46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro; b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo ( quali ad esempio la prescrizione del credito ) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ( art.615 , comma 1, c.p.c) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece iniziata; c) proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617 cpc entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo . (Cassazione VI sez. n.15116/2015).

Il ricorso originario conteneva un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con la quale si contestava il diritto a procedersi ad esecuzione forzata stante la maturata prescrizione del diritto di credito portato dalle cartelle di pagamento , oggetto di causa. Tale tipo di opposizione non è soggetta ad alcun termine, per cui non vi è alcuna questione di intempestività della stessa .

Nella fattispecie di cui al presente giudizio la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta entro il termine di cinque anni dall'anno di riferimento dei contributi richiesti.

La prescrizione è comunque maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento : trattasi pertanto di fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo che determina l'estinzione dell'azione diretta all'esecuzione e come tale deve essere accertata nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.

Di fatto, il contribuente ha eccepito la prescrizione delle somme contenute nelle cartelle esattoriali sopra indicate, evidenziando come la stessa sia intervenuta a seguito della loro notifica.

Appare evidente, dunque, come l'odierno appellato abbia fatto valere un fatto estintivo (quale la prescrizione delle pretese) sopravvenuto alla formazione ed alla notifica dei titoli esecutivi (ossia le cartelle esattoriali).

11/11/2018

Da ciò ne consegue, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'AdE, la legittimazione passiva del concessionario della riscossione, il quale è tenuto a provare di aver inviato al contribuente, a seguito delle notifiche delle cartelle esattoriali in questione, degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Il ~~P. 07200~~ contesta l'applicabilità dell'art. 2953 cc. alla cartella esattoriale non opposta. La cartella, osserva, non costituisce una sentenza né un decreto ingiuntivo passato in giudicato, ma un semplice atto amministrativo.

Alla stessa non è quindi applicabile l'art. 2953 cc, insuscettibile di interpretazione analogica.

Da ciò deriva, secondo l'appellato, che il termine prescrizionale da osservare è quello relativo al credito fatto valere e, nel caso di specie, quello quinquennale di cui alla L. 335/1995, art. 9, trattandosi di crediti previdenziali.

Sulla questione relativa all'individuazione del termine prescrizionale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che si è pronunciata con sentenza 23397 del 17.11. 2016, nella quale è stato stabilito che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall'impugnazione, producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, in quello ordinario decennale.

La Corte ha espressamente affermato che non può, in materia, darsi applicazione all'art 2953 cc., che si applica, infatti, solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale, mentre la cartella è e rimane un atto amministrativo.

In merito alla presunta interruzione del termine di prescrizione l'AdE afferma, come la stessa abbia notificato al contribuente più atti interruttivi della prescrizione delle somme contenute nelle cartelle esattoriali impugnate, quali il preavviso di fermo n.068802013~~002257000~~ notificato il 27.02.2014 ed il preavviso di fermo n.068802016~~001525100~~ notificato il 15.03.2016.

Si evidenzia come le cartelle esattoriali impugnate siano state notificate tra il 2005 ed il 2010 mentre il preavviso di fermo n.068802016~~001525100~~ sia stato notificato il 15.03.2016, ossia ben oltre il termine di prescrizione quinquennale delle pretese.

Per quanto riguarda, invece, il preavviso di fermo n.068802013~~002257000~~, notificato in data 27.02.2014, lo stesso non può essere considerato come un atto interruttivo della prescrizione quinquennale poiché lo stesso non è stato correttamente notificato.







principio - di ordine pubblico e caratteristico di questo tipo di prescrizione - della "irrinunciabilità della prescrizione", secondo cui "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione" (già previsto dal secondo comma dell'art. 55 del r.d.l. 1827 del 1935 cit.).

Quanto all'impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizione, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e "non possono essere versate" dopo il decorso del relativo termine.

Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l'Ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 cod. civ., secondo cui: "Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto".

Del resto, è *jus receptum* che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della n. 335, alla disponibilità delle parti, sicché una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva - non già preclusiva - in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi."

Alla luce di quanto sopra l'istanza di rateazione non ha effetto perché i crediti erano già a quella data prescritti e gli eventuali pagamenti effettuati sono indebiti.

La gravata sentenza va dunque confermata.

L'esito complessivo del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese del doppio grado fra le parti in causa.

#### PQM

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.53/2017 annulla il preavviso di fermo amministrativo per quanto di competenza del Tribunale del lavoro; conferma nel resto.

Compensa le spese del doppio grado .

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.

Milano,29.10.2018

**Il giudice ausiliario relatore**

Dr.ssa Daniela Macaluso

**Il Presidente**

Dr .Giovanni Picciau

